

	<b>COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA</b> Provincia di Salerno
	<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA RECANTE LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022**

In data \_\_\_\_\_ 2022, alle ore \_\_\_\_\_, presso il Comune di GIFFONI VALLE PIANA, si è riunita la Delegazione Trattante, che qui sottoscrive:

**Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica** nella persona del **Segretario Generale - Dott.ssa Valentina Laudati**

**E le seguenti Organizzazioni Sindacali:**

Organizzazioni Sindacali Territoriali	RSU Aziendale
CGIL FP _____	_____
CISL FP _____	_____
UIL FPL _____	_____
CSA RAL _____	_____

**Premesso che**

- > il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Funzioni locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, e dai contratti collettivi nazionali di comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:
- > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

**Dato atto** che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

**Visto**, in particolare, l'art. 8 del citato CCNL del 21.05.2018, che al comma 1 stabilisce che in ciascun Ente le parti stipulano il contratto decentrato integrativo normativo di durata triennale sulle materie indicate all'art. 7, comma 4, del medesimo CCNL;

**Rilevato** che il C.C.D.I. di parte normativa a valere per il triennio 2019/2021 è stato sottoscritto in Delegazione trattante in data 20.05.2019, con il quale si è proceduto a regolamentare gli istituti contrattuali introdotti dal nuovo CCNL del 21.05.2018 e le materie devolute alla contrattazione integrativa, in attuazione del citato art. 8, comma 1, del CCNL di comparto;

**Considerato** che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi del secondo periodo del citato comma 1 dell'art. 8 e nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 dello stesso CCNL;

**Dato atto** che con determinazione dirigenziale n. 24 del 09/03/2022 si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21/05/2018;

**Precisato** che con delibera n. 111 del 20/10/2020, l'Amministrazione comunale ha nominato i componenti della parte pubblica nell'ambito della Delegazione trattante ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL21/05/2018;

**Richiamata** la delibera n. 101 del 03/10/2022, con la quale la Giunta comunale ha formulato le proprie direttive al Presidente della Delegazione trattante per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa, relativamente all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022;

**Ritenuto**, pertanto, dover procedere alla sottoscrizione di un Contratto Integrativo economico, con il quale disciplinare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2022, nel rispetto della nuova disciplina introdotta dal CCNL 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali;

**Precisato** che, con nota prot. 11428 del 11/10/2022, il Presidente della Delegazione trattante ha proceduto alla convocazione della Delegazione trattante per l'analisi dell'ipotesi di accordo recante l'utilizzo delle risorse decentrate disponibili;

**Preso atto** che in data 17/10/2022 si è svolta la Delegazione trattante per la sottoscrizione dell'ipotesi di C.D.I. del personale non dirigente del Comune di Giffoni Valle Piana per l'anno 2022, al termine della quale le parti hanno sottoscritto l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato integrativo di parte economica.

**Vista** la delibera di Giunta comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale l'Amministrazione comunale ha preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con il verbale n. 13 del 31/10/2022, in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, e ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2022;

In data \_\_\_\_\_ si è svolta la Delegazione trattante per la sottoscrizione definitiva del C.C.D.I. del personale non dirigente del Comune di Giffoni Valle Piana, al termine della quale le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2022.

## **IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2022**

### **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Ambito di applicazione e durata**

1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2022, in applicazione della disciplina inserita nel CDI di parte normativa sottoscritto il 20/05/2019.
2. Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante da successivi accordi tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del successivo CDI di parte economica, che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

#### **Art. 2**

##### **Quadro normativo e contrattuale**

1. Il presente CDI si inserisce nel nuovo contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta agli Enti Locali, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.

> D.Lgs. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;

> D.Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", con particolare riferimento agli articoli 16, 23 e 31;

> Art. 23, comma 2, del D.lgs. N. 75/2017, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche;

> Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 27/10/2020;

> CCNL per il comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 e dei contratti collettivi nazionali del comparto Regioni-Autonomie Locali, relativamente alle disposizioni ancora vigenti.

2. Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009, con particolare riferimento ai criteri di misurazione, valutazione ed incentivazione della performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dai succitati artt. 5 e 40 del D.Lgs. n. 165/2001 testo vigente.

### **Art. 3**

#### **Finalità**

1. Le parti, premesso che ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente recita: "*Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.*", convengono che:

> la contrattazione di secondo livello concentra il suo campo di azione in particolare verso gli strumenti finalizzati ad incrementare la produttività aziendale;

> lo scopo fondamentale della contrattazione decentrata non è assicurare il trattamento accessorio, bensì fissare gli strumenti contrattuali idonei perché le amministrazioni destinatarie del presente contratto, che possano garantire ai cittadini il miglioramento continuo dei servizi prodotti.

## **TITOLO II – COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE**

### **Art. 4**

#### **Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili - Art. 67 - comma 1 e comma 2 - del CCNL 21/05/2018**

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:

a) la prima, costituita nel rispetto dei commi 1 e 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito "**risorse decentrate stabili**";

b) la seconda, costituita nel rispetto dei commi dal n. 3 al n. 6, viene qualificata come “risorse decentrate variabili” e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.

2. A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate stabili”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.

3. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l’anno 2022, viene determinato attraverso la compilazione di una tabella, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l’integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, come di seguito quantificate.

#### FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2022
<b>Art. 67 CCNL 2016 – 2018- Comma 1</b>	
Unico importo consolidato anno 2017 e costituito ai sensi del comma 2 dell’art. 31 e dei commi 1, 2 e 7 dell’art. 32 del CCNL 22.01.2004, comprensivo delle voci di cui all’art. 4 del CCNL 09/05/2006 e dell’art. 8 del CCNL 11/04/2008;	€ 268.859,00
La predetta <b>Tabella A</b> è integrata da alcune voci che, pur rientrando nel concetto di stabilità e continuità in base a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 67, hanno bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà verificarsi una legittima integrazione di ulteriori disponibilità di risorse stabili, che vanno ad aggiungersi all’importo unico consolidato.	
<b>Art. 67 CCNL 21/05/2018 - comma 2</b>	
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 41)	€ 3.411,20
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	€ 6.781,20
lettera c) - Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 13.221,83
<b>Art. 33 CCNL 2002 – 2005 - Comma 4</b>	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell’indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	€ 1.389,06
<b>FONDO RISORSE STABILI - COMMA 2</b>	€ 24.803,29
<b>TOTALE FONDO RISORSE STABILI</b>	€ 293.662,29

#### Art. 5 Lavoro straordinario

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Tali prestazioni sono ammesse per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed in relazione ad eventi particolari imprevedibili. Pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione di tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.

2. Si conviene che l’effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile del settore, cui appartiene il dipendente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Alla prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento dello stesso. Nei casi in cui si autorizzano dipendenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in assenza di relativa copertura finanziaria, il Responsabile del servizio che ha disposto l’autorizzazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente.

3. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare un arco massimo giornaliero di 10 ore. Le risorse destinate alle prestazioni per lavoro straordinario per l’anno 2022 non

potranno superare quelle rese disponibili nel fondo nell'anno precedente per un importo pari ad **€ 6.719,00**

4. Per consentire una gestione oculata e correlata ad effettive esigenze organizzative, con determina dirigenziale n. 23 del 09/03/2022 il fondo disponibile è stato ripartito tra i responsabili di servizio, quantificato in rapporto al numero di personale assegnato e alla categoria di appartenenza. Le risorse per il lavoro straordinario sono attribuite come dal seguente prospetto.

SERVIZIO	Capitolo	BUDGET PER SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA	75	€ 519,00
AREA TECNICA	1258	€ 500,00
AREA TECNICA	1613	€ 2.200,00
CORPO DI POLIZIA LOCALE	491	€ 3.500,00
TOTALE		€ 6.719,00

#### Art. 6

#### Riduzione del fondo ex art. 1, comma 456, della legge 27/12/2013, n. 147

1. In base a quanto disposto dall'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

2. Il comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014, ha aggiunto al succitato comma 2bis dell'art. 9, una nuova disposizione in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al salario accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto della disciplina innanzi indicata.

3. Dal contratto decentrato integrativo economico per l'anno 2015, si rileva che il fondo ha subito una riduzione di

**€ 22.342,00**

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 28.12.2015, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

5. Dal contratto decentrato integrativo economico per l'anno 2016, si rileva che, in base alla predetta disciplina, il

fondo delle risorse decentrate 2016 ha subito una riduzione di **€ 3.847,00**

4. Pertanto, il fondo complessivo delle risorse decentrate stabili da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022 viene rideterminato in un importo di

**€ 267.473,29**

#### Art. 7

#### Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili - Art. 67 - commi 3 - 4 - 5 - CCNL del 21/05/2018

1. Il fondo delle "risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai commi dal n. 3 al n. 6, fermo restando il rispetto della disciplina richiamata al comma 7 dello stesso art. 67.

2. In particolare, il fondo delle risorse variabili viene determinato attraverso la compilazione della tabella B, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:

**FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA B**

Art. 67 CCNL 21/05/2018 - Triennio normativo 2016 - 2018	Anno 2022
<b>Comma 3</b>	
<b>lettera a)</b> - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001	
> contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione	
> Convenzioni con soggetti pubblici e privati	€ 15.000,00
> Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali	
<b>lettera b)</b> - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4, 5 e 6, del decreto legge n. 98/2011	
<b>lettera c)</b> - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale	
> risorse previste dall'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	€ 45.000,00
> Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati al personale addetto alle indagine statistiche ISTAT	
<b>lettera d)</b> - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima	€ 2.803,07
<b>lettera e)</b> - risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14)	€ 4.644,50
<b>lettera f)</b> - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000	€ 1.000,00
<b>Comma 4</b>	
Integrazione fino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997 ( <i>Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale</i> )	
<b>Art. 68 CCNL 21/05/2018 - Triennio normativo 2016 - 2018 - Comma 1 - Ultimo periodo</b>	
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	€ 2.356,76
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI</b>	<b>€ 70.804,33</b>

**PROSPETTO GENERALE**

<b>TOTALE NETTO RISORSE STABILI</b>	<b>€ 267.473,29</b>
<b>TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 70.804,33</b>
<b>FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE</b>	<b>€ 338.277,62</b>

**Art. 8**

**Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75**

1. In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.

2. Nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001 e, da ultimo, con il parere n. 257831 espresso in data 18 dicembre 2018.

4. Su tale materia, occorre evidenziare che l'art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018 ha sancito che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

5. Con il parere MEF prot. 251040 del 03/12/2018, la R.G.S. ha precisato che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto dei limiti di spesa, bisogna fare riferimento all'"ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale", come definito dall'art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018, all'"ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative", a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'articolo 15 comma 5 del medesimo contratto collettivo e all'"ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario", determinate ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 1 aprile 1999.

6. Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno di riferimento, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2016	Voci da escludere	Fondo lavoro straordinario	Fondo posizioni organizzative	Fondo da considerare per la riduzione
€ 242.183,00	€ 0,00	€ 6.719,00	€ 86.160,00	€ 335.062,00

7. Si evidenzia che su tale materia, l'art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018 dispone che le risorse previste dal CCNL 21.05.2018 destinate all'incremento del fondo delle risorse stabili per la contrattazione decentrata non sono soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo imposto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

8. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2022, costituito nel rispetto di quanti innanzi illustrato.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2022	A DETRARRE	Descrizione
<b>FONDO STABILI</b>	<b>€ 267.473,29</b>	<b>€ 1.389,06</b>	Tale voce riflette risorse del bilancio e non va imputata nel fondo
		<b>€ 3.411,20</b>	Risorse incremento ex art. 67, comma 2 - lettera a)
		<b>€ 6.781,20</b>	Risorse incremento PEO ex art. 67, comma 2 - lettera b)
<b>FONDO VARIABILI</b>	<b>€ 70.804,33</b>	<b>€ 2.356,76</b>	Economie fondo anno 2021 art. 68, comma 1
		<b>€ 4.644,50</b>	Economie straordinario anno 2021 art. 67, comma 2, lettera e)
		<b>€ 15.000,00</b>	Risorse conto terzi
		<b>€ 45.000,00</b>	Art. 113, comma 2, del D.lgs. N. 50/2016
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>€ 338.277,62</b>	<b>€ 78.582,72</b>	<b>€ 259.694,90</b>

9. Sulla scorta dei predetti dati, si procede alla rideterminazione del prospetto recante il trattamento accessorio complessivo, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2016, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2022	Voci da escludere	Risorse destinate al lavoro straordinario	Risorse destinate al fondo delle posizioni organizzative	Fondo da considerare per la riduzione
€ 338.277,62	€ 78.582,72	€ 6.719,00	€ 86.160,00	€ 352.573,90

10. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che il fondo delle risorse decentrate, come sopra costituito, deve essere ridotto per un importo pari ad **€ 17.511,90**

11. Le parti si danno atto che l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione delle capacità assunzionali negli enti locali che incide anche nella costituzione dei fondi delle risorse decentrate, secondo cui il limite al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio, riferito al 31.12.2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa.

12. Con l'emanazione del DPCM del 17 marzo 2020, emanato in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato precisato che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e che il limite ai fondi per la contrattazione decentrata può essere adeguato in base alla consistenza del personale in servizio e alle nuove assunzioni effettuate nel medesimo anno, fatto salvo il limite iniziale riferito all'anno 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

13. In relazione alla disciplina contenuta nel predetto DPCM del 17 marzo 2020, le parti prendono atto che per l'anno 2022 resta confermato il limite del fondo delle risorse decentrate costituito nell'anno 2016, in quanto non si sono realizzate le condizioni per portare in aumento il predetto limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.

14. Per quanto innanzi rappresentato, il fondo delle risorse decentrate da destinare al CDI di parte economica per l'anno 2022 viene così rideterminato:

#### RIEPILOGO GENERALE

<b>FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI</b>	<b>€ 338.277,62</b>
<b>RIDUZIONE FONDO PER IL RISPETTO DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 75/2017</b>	<b>€ 17.511,90</b>
<b>FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALLA CDI 2022</b>	<b>€ 320.765,72</b>

### TITOLO III – UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

#### Art. 9

#### Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 68, comma 1, del CCNL del 21.05.2018. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

1. **Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2021 – Art. 68, comma 1, del CCNL 21.05.2018.**

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali ai sensi dell'art. 17, comma 2 - lett. b), del CCNL del 1.4.1999. Tale fondo definisce la capienza economica delle progressioni orizzontali già effettuate.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come disposto dall'art. 67, comma 2 - lettera b), del CCNL 21/05/2018. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

L'utilizzo del fondo a tutto il 31.12.2022 risultante dall'applicazione di quanto sopra descritto è determinato in

		<b>TOTALE</b>	<b>€ 64.157,69</b>
--	--	---------------	--------------------

## 2. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2022 - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tab. D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente e, pertanto, anche se inserite nel fondo del presente C.D.I., non vanno considerate ai fini della costituzione del fondo da inserire nella Tabella 15 del Conto Annuale.

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

Per l'anno 2022 le quote destinate al finanziamento dell'intera quota dell'indennità di comparto sono finanziate con le risorse decentrate stabili, per un importo pari ad

		<b>TOTALE</b>	<b>€ 14.626,32</b>
--	--	---------------	--------------------

### RIEPILOGO GENERALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

RIFERIMENTI NORMATIVI	ANNO 2022
<b>Art. 68 CCNL 21/05/2018 - Comma 1</b>	
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale effettuate negli anni precedenti	<b>€ 64.157,69</b>
<b>Art. 33 CCNL 2002 - 2005</b>	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto	<b>€ 14.626,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 78.784,01</b>

### RIEPILOGO GENERALE

Fondo destinato al finanziamento degli istituti stabili e variabili	<b>€ 320.765,72</b>
Finanziamento degli istituti stabili	<b>€ 78.784,01</b>
Fondo risorse decentrate disponibile per la C.D.I.	<b>€ 241.981,71</b>

#### ART. 10

#### Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

1. Il fondo complessivo delle "risorse decentrate variabili", pari ad **€ 241.981,71** sarà utilizzato per il

finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata al successivo art. 11 del presente CCDI.

2. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base ai prospetti riportati nelle due tabelle successive:

#### UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI"

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2022
<b>Art. 68 del CCNL 21.05.2018 – comma 2</b>	
<b>Lettera a):</b> Compensi correlati ad effettivi miglioramenti della performance organizzativa	
<b>Lettera a):</b> Fondo per incentivare le attività correlate all'utilizzazione delle risorse alimentate in base all'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21/05/2018	
<b>Lettera b):</b> Compensi correlati alla produttività individuale e al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel PEG e nel piano della performance	€ 120.631,71
<b>Lettera c):</b> Indennità per condizioni di lavoro comportanti attività disagiate, esposizione a rischi e maneggio valori ex art. 70-bis del CCNL 21/05/2018	€ 3.500,00
<b>Lettera d):</b> Indennità per prestazioni di lavoro correlate all'organizzazione del lavoro	
> Indennità per prestazione lavorativa in turni ex art. 23 del CCNL 21/05/2018	€ 25.000,00
> Indennità di reperibilità ex art. 24 del CCNL 21/05/2018	€ 9.000,00
> Indennità orario festivo ex art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000	€ 2.500,00
<b>Lettera e):</b> Fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di cat. D e C ex art. 70-quinquies del CCNL 21/05/2018	
> Indennità per funzioni che comportano specifiche responsabilità attribuite ai sensi del comma 1 dell'art. 70-quinquies	€ 7.500,00
> Indennità per particolari funzioni che comportano specifiche responsabilità attribuite con atto formale fra quelle indicate dal comma 2 dell'art. 70-quinquies	€ 350,00
<b>Lettera f):</b> Fondo per remunerare particolari funzioni e indennità per il personale dell'area di vigilanza	
Fondo per l'incentivazione della produttività collegata a obiettivi di potenziamento della sicurezza urbana e stradale con risorse finanziate da Enti pubblici o privati mediante convenzione ai sensi all'art. 67, comma 3 - lettera a) del CCNL del 21/05/2018	€ 15.000,00
> Indennità correlate a prestazione lavorativa svolta in servizi esterni di vigilanza ai sensi all'art. 56 -quinquies del CCNL del 21/05/2019	€ 6.500,00
Indennità per funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità al personale della Polizia Municipale ai sensi all'art. 56 -sexies del CCNL del 21/05/2018	€ 6.000,00
<b>Lettera g):</b> Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 - lett. c), e all'art. 70-ter del CCNL del 21/05/2018	
Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016	€ 45.000,00
Fondo delle risorse per contributi riconosciuti dall'ISTAT o da Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge	
<b>Lettera h):</b> Fondo per l'incentivazione della produttività per il servizio di notifica, di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000	

Fondo per l'incentivazione della produttività destinato ai messi notificatori per il servizio di notifica	€ 1.000,00
<b>TOTALE FINANZIAMENTO RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 241.981,71</b>

### ART. 11

#### Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

#### 1. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Elenco profili:

▷ Agenti di Polizia locale;

**Risorse necessarie Totale € 25.000,00**

#### 2. Reperibilità

Il servizio di pronta reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, con riferimento ai seguenti servizi.

Elenco profili:		
Agente di Polizia Locale	n. 2 unità	tutti i giorni in orario non coperto dal servizio
Ufficiale di Stato Civile	n. 1 unità	il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali in orario non coperto dal servizio

L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, è:

a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi individuati;

b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;

c) non può essere superiore 6 periodi al mese per dipendente;

d) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato e per le ore di effettiva chiamata, che saranno

e) il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

**Risorse necessarie Totale € 9.000,00**

#### 3. Indennità condizioni di lavoro

Si riconosce tale indennità al personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 26 del CCDI di parte normativa 2019/2021, com e diseguito indicato:

> personale che effettua la propria prestazione lavorativa in condizioni di disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività di front-office e in orario di servizio caratterizzato da articolazioni orarie di particolare flessibilità.

> personale che svolge prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute, come elencati nella scheda illustrativa riportata nell'allegato B al D.P.R. 347/83.

> al personale adibito, in via continuativa, a servizi che comportino maneggio di valori, nei limiti fissati dal contratto decentrato di parte normativa 2019/2021.

Tale indennità è assegnata solo nei giorni di effettiva presenza in servizio degli aventi diritto.

La quota giornaliera è fissata dal vigente CCDI di parte normativa ed è determinata in rapporto alla misura determinata in base ai criteri concordati con il CCDI 2019/2021.

Elenco profili:

- P Front office -Anagrafe
- P Ufficio Economato
- P Ufficio Protocollo
- P Pubblica Istruzione
- P Messo comunale
- P Servizi Cimiteriali

**Risorse necessarie Totale € 3.500,00**

**4. Indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo/notturno**

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del CCNL 14/09/2000, la prestazione lavorativa, anche in assenza di rotazione per turno, svolta in orario ordinario notturno e festivo dà diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

L'indennità è riconosciuta al personale che svolge parte della prestazione lavorativa con tale articolazione oraria.

**Risorse necessarie Totale € 2.500,00**

**5. Particolari e specifiche Responsabilità**

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Responsabile di ogni singolo Settore l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale della categoria D e C che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 13 e seguenti CCNL 21/05/2018.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Responsabile del Settore con atto formale motivato, da emanarsi tassativamente entro il mese di gennaio di ogni anno, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

A. Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL del 21/05/2018 viene attribuito al personale di categoria D e C, esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del CCNL 31.3.99, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.

D. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Elenco profili:

- P Istruttore amministrativo N. 4 Unità
- P Istruttore tecnico N. 1 Unità

**Risorse necessarie Totale € 7.500,00**

**6. Particolari Posizioni di responsabilità**

E' l'indennità finalizzata a compensare specifiche funzioni di responsabilità del personale delle categorie D, C e B attribuite con atto formale degli Enti, di cui all'art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL del 21/05/2018. Detta indennità è corrisposta alle qualifiche individuate specificamente dal comma 2 del citato articolo 70-quinquies.

Elenco profili:

p Servizio Stato Civile

N. 1 unità;

**Risorse necessarie Totale € 350,00**

#### **7. Fondo per remunerare particolari funzioni e indennità per il personale dell'area di vigilanza**

##### **> Indennità correlate a prestazione lavorativa svolta in servizi esterni di vigilanza ai sensi all'art. 56 -quinquies del CCNL del 21/05/2018**

- A. Tale indennità viene riconosciuta al personale dell'area di vigilanza che effettua prestazioni lavorative in modo continuativo in servizi esterni di vigilanza
- B. La misura di cui al comma precedente è definita sulla base di apposita valutazione dell'effettiva incidenza dei rischi e disagi connessi all'espletamento delle funzioni assegnate ed effettivamente svolte dal dipendente
- C. In relazione ai criteri concordati con la sottoscrizione del CCDI di parte normativa, la misura dell'indennità giornaliera per l'anno 2021 è stata determinata in un importo di € 3,00
- D. L'indennità di cui al comma precedente è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi dello stesso in ambienti esterni.

Elenco profili:

p Istruttore di vigilanza N.12 Unità

**Risorse necessarie Totale € 6.500,00**

##### **> Indennità per funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità indicate all'art. 56-sexies del CCNL 21/05/2018**

- A. A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale attribuisce al personale di categoria C assegnato al Corpo di Polizia Municipale, le funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità.
- B. L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati con atto formale motivato, da emanarsi tassativamente entro il mese di gennaio di ogni anno, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.
- D. I compensi di cui al presente articolo sono revocabili, la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlate e al possesso dei requisiti previsti.
- E. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Elenco profili:

p Istruttore di vigilanza N. 5 Unità

**Risorse necessarie Totale € 6.000,00**

#### **8. Produttività Individuale e Collettiva ex art. 68, comma 2 - lettera a) e b) del CCNL 21/05/2018.**

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e al miglioramento dei servizi, di cui all'art. 68, comma 2 – lettera a) e b) – del CCNL del 21/05/2018, che così come previsto dall'art. 40, comma 3bis,

del D.lgs. n. 165/2001 assume parte rilevante rispetto al fondo disponibile, ammonta ad **€ 120.631,71**

e viene utilizzato nel rispetto della seguente disciplina:

- 1) Il sistema d'incentivazione del personale si baserà sull'attuazione degli obiettivi tratti dalla Relazione Previsionale e Programmatica annuale e dal P.E.G. e/o dal Piano degli obiettivi. Gli obiettivi devono discendere direttamente dalle strategie dell'Ente e assegnati per servizi o per centro di responsabilità.
- 2) I servizi e gli uffici definiranno appositi piani di lavoro annuali, individuando gli obiettivi da conseguire, la soglia minima del raggiungimento dei risultati e le responsabilità da assegnare. Il progetto potrà prevedere anche step di verifica ed eventuali modifiche e integrazioni in itinere.

- 3) Le risorse disponibili vengono assegnate ai vari servizi in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati dal piano di lavoro, nonché in relazione al numero dei dipendenti impegnati nelle attività programmate.
- 4) Al fine di evidenziare la valenza di un sistema di erogazione legato alla meritocrazia e al divieto di erogazione a pioggia delle indennità, si stabilisce che il premio individuale correlato alle risorse finanziarie per la produttività e il miglioramento dei servizi sarà corrisposto secondo i criteri definiti nella metodologia di valutazione vigente nell'Ente.
- 5) Nell'ambito delle risorse assegnate al piano di lavoro, ciascun responsabile, utilizzando le schede di valutazione, provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio servizio;
- 6) La ripartizione degli incentivi sarà correlata alla valutazione dell'apporto individuale di ogni dipendente sul raggiungimento degli obiettivi. Prende in considerazione la responsabilità, l'impegno, la qualità della prestazione e il contributo professionale fornito relativamente ai procedimenti assegnati.
- 7) L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte;
- 8) L'erogazione del premio incentivante avverrà a consuntivo e, comunque, a seguito espletamento della procedura di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi assegnati con il P.d.O. e sul miglioramento dei servizi a cura dell'OIV;

#### **9. Produttività e miglioramento dei servizi secondo la disciplina prevista all'art. 67, comma 3 - lettera a), del CCNL 21/05/2018**

Con la delibera n. 67 del 02/09/2021, recante le direttive fornite dall'A.C. al Presidente della Delegazione trattante per l'avvio della C.D.I. e per l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, lo stesso è stato incrementato, ai sensi del comma 3 lettera a) dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 con una somma di

**€ 15.000,00** mediante finanziamento delle quote finanziate dal Giffoni Film Festival mediante convenzione con il Comune di Giffoni Valel Piana per l'utilizzo del personale addetto ai servizi di Polizia Municipale, con l'obiettivo di garantire un'efficace implementazione dei servizi di viabilità e controllo della sicurezza stradale sul territorio da parte degli operatori di Polizia Locale nel periodo di svolgimento delle manifestazioni correlate al Festival del Cinema.

L'utilizzo di tali risorse può realizzarsi qualora si siano verificate le condizioni di seguito descritte, oggettivamente documentate.

- 1) innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi del servizio controllo e sicurezza sul territorio, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza, mediante prestazioni lavorative svolte al di fuori dell'orario di servizio nell'Ente.
- 2) Definizione di un progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, secondo le linee programmatiche indicate dall'Amministrazione comunale.
- 3) La relazione finale deve evidenziare, altresì, il ruolo fondamentale che ha il personale nel conseguimento dei risultati e che siano stati ottenuti grazie ad un maggiore impegno e alla massima disponibilità delle persone impegnate, anche attraverso turni di lavoro più disagiati.

Il Responsabile del servizio predisporrà apposite verifiche periodiche per eventuali aggiustamenti e/o regolazioni in itinere.

#### **10. Produttività individuale ex art. 68, comma 2 – lettera g) – del CCNL del 21/05/2018.**

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 21/05/2018, per un importo di **€ 45.000,00**

Il predetto fondo viene utilizzato nel rispetto della disciplina di seguito descritta.

A. L'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs 50/2016, è disposta in base alle disposizioni inserite nel regolamento comunale, redatto ai sensi del comma 3 dello stesso art. 113, con il quale vengono disciplinate le modalità di ripartizione degli incentivi con imputazione delle somme negli appositi interventi di bilancio afferenti ai fondi di rotazione appositamente istituiti.

B. Le risorse di cui al punto precedente sono rese disponibili solo a seguito approvazione del regolamento comunale, previsto dalla citata normativa, da redigere nel rispetto dei criteri generali approvati in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e di qualità dei servizi, pertanto deve essere individuato il personale in possesso delle specifiche professionalità richieste per le particolari attività assegnate ai servizi interessati e che contribuiscono effettivamente all'incremento di risorse finanziarie nel fondo delle risorse decentrate.

<b>11. Produttività individuale ex art. 67, comma 3 – lettera h) – del CCNL del 21/05/2018.</b>
Viene istituito un fondo finalizzato all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori in base a quanto previsto dall'art. 54 del CCNL 14/09/2000. Tale fondo sarà finanziato con una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria.
Le parti concordano che la corresponsione dei compensi avviene nella misura del 50% del del predetto rimborso spese accertate a consuntivo.
Per tali finalità, viene costituito un fondo per l'anno 2022 con un importo di <b>€ 1.000,00</b>
Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 3, comma 29, della legge n. 350/2003, le quote previste per la corresponsione dei compensi per l'incentivazione della produttività collegate alle risorse previste dal comma 10 e dal comma 11 del presente articolo, devono prevedere anche gli oneri a carico dell'ente.

#### **Art. 12 Disposizione finale**

1. Il presente contratto integrativo decentrato annulla tutti gli accordi risultanti in contrasto con la disciplina innanzi illustrata.
2. Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione e, comunque, fino alla sottoscrizione del nuovo CDI di parte normativa successivo al triennio 2019/2021.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
4. Copia del presente contratto viene trasmesso all'ARAN e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposito link "Amministrazione Trasparente".